

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, RESE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000, RILASCIATE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE**

**Articolo 1 – Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento:


- "regolamento" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- "responsabile del procedimento" indica il soggetto di cui all'articolo 1, lettera n) del regolamento e cioè il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.

**Articolo 2 – Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio delle Marche (di seguito denominata Camera di Commercio) dai soggetti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dalla Camera di commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**Articolo 3 – Tipologia dei controlli**

1. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive dal responsabile del procedimento - o altro funzionario incaricato - possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.
2. I controlli puntuali ed i controlli a campione sono tra loro complementari.
3. L'effettuazione dei controlli avviene prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
4. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni,




le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

#### **Articolo 4 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con particolare riferimento alle note n.183847 del 04/10/2011, n.98348 del 12/06/2013 e n.39517 del 07/03/2014 nonché la nota Unioncamere n.7322 del 18/04/2016 ovvero:
  - a. al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di rinnovo del consiglio camerale;
  - b. i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono tendenzialmente evitati, costituendo una possibile lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati i controlli puntuali di cui al successivo articolo 5 ed il responsabile del procedimento potrà valutare, sulla base del principio di semplificazione e di non aggravamento del procedimento e proporzionalità e proficuità dell'istruttoria, in relazione al numero di imprese evidenziate come possibili irregolari rispetto al totale delle dichiarate nell'Allegato B, se richiedere o meno la conseguente regolarizzazione di tali posizioni di cui al comma 2 del successivo articolo 5, dandone atto nel relativo verbale.
3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.


#### **Articolo 5 – Controlli puntuali**

1. È oggetto di controllo la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato



nel regolamento e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camere di Commercio, in particolare:

- a) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - b) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della Camera di commercio delle Marche da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
  - c) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione della Camera di commercio delle Marche da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
  - d) iscrizione o annotazione al Registro Imprese e al REA al 31/12/2022 delle imprese dichiarate nell'allegato B;
  - e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
  - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
  - g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
  - h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
  - k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.
  - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - m) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Ove si riscontrino imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel registro delle imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - comunicherà all'organizzazione di



categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del regolamento (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate le quali, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.

In ogni caso l'Organizzazione imprenditoriale dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal regolamento, l'Allegato A e l'Allegato B, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.


3. È facoltà del responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel relativo verbale.
4. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere ScpA.

#### **Articolo 6 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 4, riguardano le imprese indicate nell'Allegato B del regolamento e hanno per oggetto:
  - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
  - b) pagamento di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale, non meramente simbolica come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.39517 del 07/03/2014.
2. La numerosità del campione oggetto del controllo è stabilita fino alla misura del 5% con un massimo di 150 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.
3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - chiede formalmente, tramite PEC, all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto attestato con la dichiarazione sostitutiva. Tale documentazione deve essere trasmessa via PEC o esibita presso la sede di Ancona della Camera di Commercio delle Marche entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

  - Iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta




all'associazione;

- Importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2021 e/o 2022;
- Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
- Il responsabile del procedimento potrà in ogni caso richiedere che l'associazione concorrente produca dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa associata ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa, che attesti l'effettiva sussistenza del rapporto associativo e l'avvenuto versamento di almeno un'intera quota associativa relativa agli anni 2021 e/o 2022.

4. Se a seguito del controllo a campione risultasse un'elevata difettosità, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

#### **Articolo 7 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori**

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 4, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. La numerosità del campione oggetto di controllo è stabilita fino alla misura del 5% con un massimo di 50 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.
3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - chiede formalmente tramite PEC all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto attestato con la dichiarazione sostitutiva. Tale documentazione deve essere trasmessa via PEC o esibita presso la sede di Ancona della Camera di Commercio delle Marche entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
  - a. Per i lavoratori: la documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio delle Marche, con



esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre 2022.

- b. Per i consumatori: la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio delle Marche, alla data del 31 dicembre 2022, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
5. Se a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'associazione risulta una elevata difettosità, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

#### **Articolo 8 – Controlli in caso di fondato dubbio**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento - o altro funzionario incaricato - ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
  - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
  - b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
  - c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
  - d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

#### **Articolo 9 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio delle Marche, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.